

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

“Art. 2-bis.

***(Sospensione dei processi penali relativi a fatti commessi
fino al 30 giugno 2002)***

1. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 132-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché dei procedimenti da celebrarsi con giudizio direttissimo e con giudizio immediato, i processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002 che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado, sono immediatamente sospesi al momento dell'entrata in vigore della presente legge per la durata di anni uno. In caso di pluralità di reati contestati, si ha riguardo alla data dell'ultimo reato.

2. Nei casi di cui al comma 1, il corso della prescrizione rimane sospeso durante la sospensione del procedimento o del processo penale. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la sospensione.

3. La comunicazione della sospensione del processo con l'eventuale indicazione della nuova data d'udienza è notificata con le modalità

di cui all'art. 148, comma 2 *bis*, del codice di procedura penale ai difensori delle parti e al pubblico ministero.

4. Nel processo sospeso, ove ne ricorrano i presupposti, il giudice può comunque provvedere ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale

5. La parte civile costituita può trasferire l'azione in sede civile. In tal caso, i termini a comparire di cui all'art. 163 *bis* del codice di procedura civile sono abbreviati fino alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

6. La sospensione non opera nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli artt. 51, commi 3 *bis* e 3 *quater*, e 407, comma 2, lett. a) del codice di procedura penale, ai delitti di criminalità organizzata, ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell'art. 4 del codice di procedura penale, ai reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in ogni caso, ai procedimenti con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede.

7. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del tribunale può sospendere i processi quando i reati in essi contestati sono prossimi alla prescrizione e la pena eventualmente da infliggere non sarebbe eseguibile ai sensi della legge 31 luglio 2006 n. 241.

8. L'imputato può richiedere al Presidente del tribunale di non sospendere il processo. Il Presidente del tribunale, valutate le ragioni della richiesta, le esigenze dell'ufficio e lo stato del processo, provvede con ordinanza, notificata con le modalità di cui al comma 3.

9. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero possono formulare la richiesta di cui all'art. 444 del codice di procedura penale entro tre giorni dalla notifica di cui al comma 3 o nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei processi nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'art. 446 comma 1 del codice di procedura penale e sino alla dichiarazione di chiusura del dibattimento. La richiesta può essere formulata anche quando sia stata già presentata nel corso del

procedimento, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero sia stata rigettata dal giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.

BERTELLI
VIZZINI
Carlini

L.D.

Dopo l'articolo 2, inserire le seguenti:

« Articolo 2-bis

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l'articolo 132-bis è sostituito dal seguente:

«**Articolo 132-bis. (Formazione dei ruoli d'udienza).** – 1.- Nella formazione dei ruoli d'udienza e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai procedimenti relativi ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 10 anni, ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale, ai delitti di criminalità organizzata, ai procedimenti con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, e ai procedimenti da celebrarsi con giudizio direttissimo e con giudizio immediato. 77

BERTOLI

VIZZINI